

A-C-C-A-C-D-A-N-Z-E-F-I

www.scuolafaunistica.it



Argomenti del corso art. 22, l. 157/92

- **Legislazione venatoria;**
 - **zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;**
 - **armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;**
 - **tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;**
 - **norme di pronto soccorso (norme di comportamento).**
-
- **N.B. la legge 157/92 è di seguito illustrata seguendo in parte gli articoli ed in parte gli argomenti.**

ATTENZIONE: quanto riportato in seguito è semplificato e schematizzato per essere maggiormente comprensibile, ma è sufficiente per la preparazione all'esame. Si rimanda ad una attenta e completa lettura della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della legge regionale del luogo nel caso che si rendano necessari approfondimenti.

"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

(Art. 1) La fauna selvatica italiana è **patrimonio indisponibile dello Stato** ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale".

- **Fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (quindi le specie cacciabili e quelle non cacciabili).**
- **Indisponibili sono i beni destinati ad una funzione d'interesse pubblico (Indisponibile non vuol dire inalienabile).**
- **La caccia è consentita solo come eccezione nell'osservanza di precisi limiti (un atto illegittimo non fa acquisire la proprietà dell'animale abbattuto).**

**Tutta la fauna
selvatica è
tutelata
perché
patrimonio
indisponibile
dello Stato.**



Specie particolarmente protette

- **Specie vulnerabili o minacciate d'estinzione.**
- **L'abbattimento di specie particolarmente protette è punito dall'art. 30 (Sanzioni penali) con l'arresto o l'ammenda e la sospensione della licenza per un periodo da uno a tre anni (recidiva: l'esclusione definitiva della licenza di caccia).**
- **Per chi abbatte, cattura o detiene esemplari d'orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo è previsto l'arresto, l'ammenda, la revoca della licenza e il divieto di rilascio per un periodo di 10 anni (recidiva).**
- **Gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, sequestrano la fauna ed i mezzi di caccia.**

Divieto di uccellazione (art. 3).

- Attività venatoria finalizzata alla cattura di volatili con reti (punita art. 30).
- Gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della fauna selvatica e dei mezzi di caccia.
- **ECCEZIONI:**
 - 1) a scopo di **studio**.
 - 2) per l'**inanellamento** degli uccelli a fini scientifici, organizzata e coordinata dall'I. N. F. S.).
 - 3) le Province possono catturare uccelli da cedere a fini di **richiamo**, attraverso impianti della cui autorizzazione siano titolari loro stesse (soltanto alcune delle specie cacciabili indicate in seguito).

Specie oggetto di cattura e cessione ai fini di richiamo (art. 4):

- allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (richiami vivi di cattura di cui è consentito l'uso).
- **Non figurano gli uccelli acquatici; infatti, la lettera g) dell'art. 21 ne vieta l'uso se non provengono da allevamenti.**
- Uccelli di altre specie che incappino nelle reti devono essere inanellati e immediatamente liberati.
- chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati deve comunicarlo all'Ist. Naz. per la fauna selvatica.

Richiami vivi:

- **Vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.**
- **I richiami vivi di cattura** possono essere utilizzati ad ogni cacciatore in **appostamento fisso** in n. di 10 unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di **40 unità**. Per i cacciatori che esercitano la caccia da **appostamento temporaneo** con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di **10 unità**.

Ancora richiami vivi:

- Tutti i richiami devono portare un anello inamovibile, numerato. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione richiamo morto da sostituire. E' vietata la vendita d'uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria (art. 5 comma 9).
- Vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali.

Cattura e inanellamento richiami:

- Gli impianti di cattura sono gestiti dalle province.
- I richiami sono ceduti gratuitamente ai cacciatori che ne fanno richiesta.
- La sostituzione di un richiamo può avvenire dopo la presentazione del richiamo morto.
- Vietato utilizzare richiami senza anello.
- E' obbligatorio comunicare all'INFS ogni rinvenimento di animali con anello.

Richiami vietati e consentiti:

- **Richiami acustici e visivi.** Quanto all'uso dei richiami acustici sempre l'art. 21 lettera r) recita: **"È vietato usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione del suono".**

Richiami consentiti:

- Fischietti o altri strumenti a bocca o a mano, perché riproducono il verso d'uccelli ma in modo manuale e non meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico;
- Qualsiasi stampo di plastica, purché non corredato da dispositivi abbaglianti o rifrangenti la luce;
- uccelli imbalsamati, purché di specie cacciabili;
- Il cosiddetto "macaco" anche se a funzionamento meccanico, per esempio quello che muove le ali attraverso l'uso di una batteria;
- Le girandole, purché le specie raffigurate (se imbalsamate) siano cacciabili e siano sprovviste di dispositivi abbaglianti.

Appostamento fisso (art. 5);

- Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi;
- Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 (opzione), gli appostamenti per la caccia agli ungulati, ai colombacci e gli appostamenti fissi senza richiami vivi.
- L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Possono accedere all'appostamento fisso solo le persone autorizzate dal titolare (massimo due ospiti oltre il titolare che hanno optato per la caccia da appostamento).

Ancora appostamento fisso

- Ogni cacciatore non può possederne più di uno nella regione. E' vietata la concessione in uso a fine di lucro.
- L'autorizzazione annuale è rilasciata dal Presidente della Provincia (possessione della licenza e consenso del proprietario o del conduttore). Devono essere versate le tasse di concessione regionale.

Appostamento temporaneo:

- E' quello costituito da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbia in ogni modo durata superiore ad una giornata di caccia. La differenza non è soltanto nell'attrezzatura con cui è costruito, ma la nella stabilità "costante".
- L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante (o meglio: è compresa nelle "altre forme di caccia").

Richiami vivi (art. 5);

- **Le regioni emanano norme in materia uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e regolamentano: allevamento, vendita, detenzione ed uso in funzione di richiami**
- **Le regioni emanano norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura (art. 4). E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile e numerato.**
- **E' vietata la vendita di uccelli di cattura (richiami vivi) per l'attività venatoria.**

Tassidermia (art. 6);

- Le regioni disciplinano l'attività di tassidermia, imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
- I tassidermisti autorizzati devono segnalare le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili e le richieste relative a spoglie di specie cacciabili nei periodi diversi dal calendario venatorio.
- L'inadempienza a tali disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione oltre alle sanzioni.
- Le regioni emanano un regolamento per disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione.

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

- Organo scientifico e tecnico di **consulenza** per lo Stato, le Regioni e le Province.
- Da **pareri** (spesso obbligatori, anche se non sempre vincolanti), e con funzioni varie e non solo consultive.
- Compiti:
 - - **censire la fauna**, studiare le specie, elaborare progetti.
 - - effettuare e coordinare l'attività d'**inannellamento** a scopo scientifico; - collaborare con organismi aventi analoghi compiti;
 - - **controllare gli interventi faunistici** Regioni e Province autonome;
 - - **esprimere i pareri** tecnico- scientifici richiesti dallo Stato, Regioni e Province autonome.

COMITATO TECNICO FAUNISTICO-VENATORIO NAZIONALE

- E' costituito presso il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
- Di durata quinquennale, funge da organo consultivo.
- Esprime pareri su:
 - a) verifica della **conformità della legge** quadro e delle leggi regionali e provinciali agli atti della Comunità Europea;
 - b) **massimali delle polizze** ass.
 - c) **riconoscimento** Associaz. venatorie naz.

Funzioni amministrative (art. 9);

- **Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria. Svolgono i compiti di orientamento, controllo e sostitutivi previsti dalla legge e dagli statuti regionali.**
- **Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.**
- **Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.**

Territorio di caccia:

- Tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto alla **pianificazione faunistico-venatoria**, allo scopo di conservare la fauna selvatica e si pone l'obiettivo della densità ottimale attraverso il miglioramento delle risorse e la regolamentazione del prelievo. All'interno del territorio agro-silvo-pastorale una quota (dal 20 al 30%) è destinato alla protezione della fauna (comprese le zone: fondi chiusi, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale).
- Fanno parte del territorio utile alla caccia le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-turistico-venatorie. Dette aree, assieme a quelle destinate ai centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale (dove la caccia è vietata) possono raggiungere la percentuale massima del 15%.

Piani faunistici venatori:

- **Predisposti dalle Province come i piani di miglioramento ambientale e quelli d'immissione della fauna selvatica. Prevedono:**
- **Oasi di protezione, destinate a rifugio, riproduzione e sosta della fauna;**
- **Zone di ripopolamento e cattura, per la riproduzione della fauna selvatica ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio.**
- **Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;**
- **Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;**


Ancora piani faunistici venatori

- **Zone e i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica;**
- **Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica;**
- **Criteri per la corresponsione degli incentivi ai proprietari;**
- **Identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.**
- **Alla Regione compete poi di coordinare i piani provinciali.**

Zona alpi:

- Il territorio delle Alpi è individuato in base alla presenza della tipica flora e fauna alpina, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali nel rispetto dei principi di legge e accordi internazionali.
- La zona alpi è a sé stante, ma è compresa nel territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia. Il territorio alpino è suddiviso in comprensori, con un indice di densità venatoria rapportato al numero dei cacciatori residenti e il territorio disponibili.
- I confini sono determinati dalla regione (su proposta delle province) che detta le norme regolamentari.

L'esercizio venatorio (art. 12)



- E' una concessione che lo stato rilascia ai cittadini.
- Abbattimento o cattura della selvaggina, mediante ricerca o attesa, secondo le modalità, i tempi e con i mezzi consentiti dalla legge (art. 13). Vagare o soffermarsi con armi o arnesi idonei alla caccia in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla.
- Ogni altro modo è vietato.

Cosa si intende per esercizio venatorio?

- **Quindi: Atteggiamento di caccia sia chi abbatte e sia chi si aggira arnesi per catturare selvaggina (per gli arnesi che porta con sé e per il luogo dove si trova può far ragionevolmente supporre di stare per catturare un selvatico).**
- **L'abbattimento (o la cattura) effettuato in ogni altro modo, salvo il caso fortuito o per cause di forza maggiore. In questi casi la proprietà del selvatico rimane dello Stato (art. 12).**
- **La caccia è consentita se non contrasta con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arreca danno all'agricoltura (art. 1).**

Opzione per l'esercizio venatorio (fatto salvo arco e falco):

- Vagante in zona alpi;
- Da appostamento fisso;
- Nelle altre forme consentite dalla legge.
- **La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della legge appartiene a colui che l'ha cacciata.**
- La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale.

Attività venatoria:

- **L'attività venatoria può essere esercitata da chi ha compiuto 18 anni, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria**
- **La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale.**
- **Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le norme inerenti il calendario regionale, l'opzione, gli ambiti territoriali ove è consentita l'attività venatoria.**
- **Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che vengano apposte sul tesserino le indicazioni sopramenzionate.**

Mezzi per l'esercizio venatorio (art.13):

- Fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, fino a due colpi, a ripetizione o semiautomatico e serbatoio contenente non più di due cartucce (quindi 2 più 1 in canna). **Zona Alpi: adattato per non contenere più di un colpo in serbatoio (tot. 1 più 1).**
- Fucile con canna ad anima **rigata**, manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- Fucile a due o tre canne (combinato);

Mezzi per l'esercizio venatorio

- Consentiti arco e falco (vietata la balestra).
- bossoli e cartucce sparate devono essere raccolti (sempre);
- Per l'esercizio venatorio, è possibile portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
- Vietati i mezzi non richiamati dalla legge.

Accesso ai fondi. (art. 842 del Codice Civile).

- **Il cacciatore (munito di licenza) può entrare nel fondo altrui a scopo venatorio.**
- **Il proprietario del terreno non può impedirglielo, salvo che questo fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge (Fondo chiuso) o vi siano colture in atto suscettibili di danno.**
- **Il proprietario può sempre opporsi all'accesso nel proprio fondo nei confronti di chi non sia munito di licenza di caccia.**

L'accesso ai fondi è subordinato a due condizioni:

- 1) che i fondi siano inclusi nel territorio agro- silvo- pastorale;
- 2) che dall'ente pianificatore sia corrisposto ai proprietari e ai conduttori un contributo.
- I proprietari o i conduttori possono sottrarsi al vincolo chiudendo il fondo nei modi stabiliti dalla legge (o con ricorso motivato al presidente della giunta regionale).
- Il divieto è reso noto mediante l'applicazione di tabelle.
- Nei fondi sottratti alla caccia è vietato a chiunque (compreso il proprietario), esercitare la caccia.

Articolo 14

- **Il t. a. s. p. è suddiviso in a. t. c. di dimensioni subprovinciali. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce l'indice di densità venatoria minima.**
- **Il cacciatore, ha diritto all'accesso in un a. t. c. o in un C. A. compreso nella regione. Può accedere ad altri ambiti o ad altri comprensori anche in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.**
- **Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Nei successivi 90 giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione (eventuali modifiche o revisioni: con periodicità quinquennale).**
- **Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione.**

Ancora art. 14

- I membri degli organi direttivi degli a. t. c. sono: 60% tra organizzazioni agricole e associazioni venatorie nazionali riconosciute; Il 20% rappresentanti di associazioni di protezione ambientale e il 20% degli enti locali (province).
- Negli a. t. c. l'organismo di gestione promuove e organizza: la ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programma il miglioramento degli habitat; attribuisce incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio (coltivazioni per l'alimentazione naturale di mammiferi e uccelli, il ripristino di zone umide, la differenziazione delle colture, e coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione, tutela dei nidi e dei riproduttori).

Ancora art. 14

- **Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi. Per la preparazione del sito necessita il consenso del proprietario o del conduttore del fondo.**
- **L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante (o meglio: “altre forme di caccia”) ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.**
- **L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica**
- **I calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.**

appostamenti



- **Fissi:**
- **Serve autorizzazione del proprietario o conduttore.**
- **Massimo 40 richiami di cattura per cacciatore.**
- **Massimo 3 cacciatori (titolare più due invitati).**
- **Necessaria l'opzione se ci sono richiami vivi (escluso colombaccio e ungulati).**
- **Temporanei:**
- **Non serve autorizzazione.**
- **Massimo 10 richiami di cattura per cacciatore.**
- **E' considerata: altre forme di caccia.**
- **Nessun limite ai cacciatori in capanno.**
- **Nessuna modificazione del sito.**

Art. 15

- Per l'utilizzazione dei fondi ai fini della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo (gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale).
- Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. E' altresì accolta, in casi individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate.

Articolo 15

- **Il divieto è reso noto mediante tabelle, esenti da tasse, poste a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino il perimetro dell'area interessata.**
- **Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque (anche proprietario o conduttore), esercitare la caccia.**
- **L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione (terreni con coltivazioni erbacee da seme, frutteti specializzati, vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del Raccolto). E' inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni.**
- **L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.**

art. 16

- Le regioni, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
- a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; ivi la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
- b) autorizzare e regolamentare l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie (impresa agricola), soggette a tassa di concessione regionale, ove è consentita l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

Aziende faunistico venatorie:

- Trattasi delle ex riserve di caccia, non devono perseguire fini di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale.
- Prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quell'acquatica.
- La caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio. E' vietato immettere fauna selvatica dopo il 31 agosto. Il carniere è indicato dal calendario regionale.

Aziende agri turistico venatorie

- Sono imprese agricole, autorizzate dalle Regioni. possono immettere e abbattere fauna selvatica d'allevamento per tutta la stagione venatoria.
- Nascono per promuovere il turismo nelle campagne a sostegno dell'agricoltura per l'integrazione dei redditi (dovrebbero essere situate in zone di scarso rilievo).
- In questi ambiti privati la gestione programmata della caccia non si applica (sono soggette alla legge e al calendario).
- Il limite di carniere per la selvaggina stanziale è indicato dal calendario regionale. Vietato abbattere la migratoria.

Istituti privati

(sono esclusi dall'opzione)

- **A. A. T. V.**
- **Incrementare reddito agricolo in zone svantaggiate.**
- **Solo selvaggina stanziale di allevamento.**
- **A. F. V.**
- **Selvaggina sia stanziale che migratoria.**
- **Vietati lanci dopo il 31 agosto.**
- **Calendario venatorio.**
- **Senza fini di lucro.**

Art. 17: Allevamenti

- Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. Nel caso di un'impresa agricola basta dare semplice comunicazione alla provincia.
- Le regioni dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
- Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento in forma di azienda agricola autorizzano il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Fasianidi, leporidi, ploceidi, turdidi, alaudidi: periodo di caccia

- Dalla **terza domenica di settembre al 31 dicembre**: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre.

art. 18

Sturnidi, turdidi, fasianidi, anatidi, rallidi, scolopacidi, columbidi, fringillidi, corvidi, caradriddi, canidi: periodi

- Dalla **terza domenica di settembre al 31 gennaio**: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe.

art. 18

Tetraonidi, fasianidi, bovidi, cervidi, suidi: periodi

- Dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca.
- d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (esclusa regione veneto).
- la **caccia di selezione agli ungulati** (in conformità a piani d'abbattimento selettivi approvati dalle regioni), può essere autorizzata cominciando dal 1° agosto.

Controllo della fauna selvatica:

- Le Regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie (condizioni ambientali, stagionali o climatiche, malattie, calamità, ecc.)
- Le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, con metodi selettivi ed ecologici, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
- Se, tuttavia, l'Istituto dovesse verificare che i predetti metodi sono inefficaci, le Regioni possono autorizzare piani d'abbattimento, attuati dalle guardie venatorie delle province, che potranno avvalersi, sempre che siano muniti di licenza di caccia, dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, e delle guardie forestali e delle guardie comunali se titolari di licenza di caccia.
- I singoli cacciatori non possono quindi partecipare all'attuazione dei piani d'abbattimento.

Mezzi e modi

- I **mezzi** di caccia sono gli **arnesi** diretti all'uccisione o alla cattura del selvatico.
- I **modi** di caccia sono i **sistemi** o metodi che agevolano la pratica venatoria non procurando direttamente l'abbattimento del selvatico.
- **La selvaggina appartiene a chi l'abbatte o la cattura, solo se sono state osservate le modalità fissate dalla legge.**



Limitazioni all'esercizio venatorio

Limitazione
Di luoghi



Limitazione di giornate e orario

Limitazione
Di capi



Limitazione di mezzi

Centri abitati

- Art. 21 lettera g): **vietato a chiunque portare all'interno dei centri abitati** e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di **armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia** (anche un carro agricolo, una bicicletta o un trattore). La norma risponde a principi di tutela della pubblica incolumità e nello stesso tempo vuole tutelare la selvaggina, essendo noto come questa si allarmi alla vista dell'uomo, ma assai meno alla vista di un veicolo.

Autoveicoli:

- Sempre l'art. 21: "**E vietato a chiunque cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti o da aeromobili**" (soltanto da veicoli a motore) pertanto, ove si spari da veicoli a trazione animale, sarà applicabile soltanto l'infrazione di cui alla lettera g). Se il veicolo è a motore sussisteranno ambedue le infrazioni di cui alla lettera g) e alla lettera i).



Limitazioni di tempo: giornate.

- N° di giornate di caccia settimanali non superiore a 3.
- Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio della caccia non è consentito.
- Le Regioni regolamentano la caccia da appostamento ai migratori nel periodo 1° ott.- 30 nov.
- Apertura della caccia alla terza domenica di sett.;
- Chiusura generale al 31 gennaio;
- Facoltà Regionale d'anticipare la caccia al 1° sett. per alcune specie.



Orari:

- La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
- Attenzione: non è corretto dire che la caccia è consentita da un'ora prima dell'alba, perché l'alba rappresenta un periodo, mentre il Legislatore ha voluto fissare un orario ben preciso, la levata del sole.

Limitazioni di luogo: fondo chiuso.

- **Fondo chiuso: da muro o rete metallica (o altra chiusura) di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.**
- **Devono essere notificati ai competenti uffici regionali.**
- **I proprietari o i conduttori dei fondi chiusi provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabelle esenti da tasse.**
- **Non è necessario che la recinzione sia tutta dello stesso tipo ma le chiusure devono essere senza varchi.**
- **Il fondo è da considerarsi chiuso anche se la notifica alla Regione non è avvenuta.**
- **Nel fondo chiuso è vietato l'esercizio venatorio a tutti e quindi anche al proprietario o al conduttore. E' anche vietato l'addestramento dei cani. Eventuali prelievi possono essere fatti soltanto dalle Province.**

Terreni attualità di coltivazione:

- Sono i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati **fino alla data del raccolto** (o individuati dalla regione).
- Sono terreni in attualità di coltivazione:
- 1) Coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive (dalla vegetazione al raccolto). Cereali: frumento, segale, riso, orzo, mais ed avena.
- Le erbacee: ravizzone, colza, pisello e soia.
- 2) Colture orticole e floreali a cielo aperto o serra. Il divieto di caccia è perenne.
- 3) I vivai e i terreni di rimboschimento per un periodo di almeno tre anni.
- 4) Prati artificiali irrigui, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio (sono quelli d'erba medica e di trifoglio ladino, esclusi i prati naturali)
- 5) Vigneti, frutteti e uliveti specializzati.

Terreni attualità di coltivazione:

- Chi esercita la caccia nei terreni in attualità di coltivazione, oltre all'infrazione, è chiamato al risarcimento dei danni provocati al coltivatore del fondo agricolo. **Il divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazione è esteso anche al proprietario e al coltivatore del fondo.**
- E' in contravvenzione il coltivatore che pone tabelle senza che obiettivamente si riscontri la presenza di **frutti pendenti.**

Altre limitazioni di luogo:

- **GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E PRIVATI, PARCHI STORICI E ARCHEOLOGICI.**
- **E TERRENI ADIBITI AD ATTIVITA SPORTIVE.**
- **PARCHI NAZIONALI, PARCHI NATURALI REGIONALI.** Nei parchi la caccia è vietata (salvo eventuali prelievi selettivi sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione e tramite personale dipendente o persona autorizzata).
- **RISERVE NATURALI.**
- **OASI DI PROTEZIONE.**
- **ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA.**

Altre limitazioni di luogo:

- **CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA.**
- **FORESTE DEMANIALI.** Ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
- **ZONE MILITARI 0 MONUMENTI NAZIONALI** (individuate dell'Autorità Militare).
- **SPECCHI D'ACQUA** (dove si eserciti l'industria della pesca e della piscicoltura e nei CANALI delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse) 21/s.

Ancora limitazioni di luogo:

- **TERRENO COPERTO DI NEVE.** È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi. Motivazione: col terreno innevato è facilmente individuabile la traccia del selvatico e gli animali tendono a concentrarsi nelle zone prive di neve.
- **STAGNI E SPECCHI D'ACQUA.** È vietato a chiunque cacciare negli stagni, paludi o specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume".
- Sono **zone di divieto** quelle in cui la caccia è consentita solo a chi possiede particolari, autorizzazioni (zona Alpi, A. f. v. e A. t. v., A. t. c.).

Distanze aie e corti:

- **AIE E CORTI.** L'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali in periodo d'utilizzazione agro-silvo-pastorale e nelle zone comprese nel raggio di 100 m da IMMOBILI, FABBRICATI e STABILI adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 m da VIE di COMUNICAZIONE FERROVIARIA e da STRADE CARROZZABILI, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. In queste zone è consentito quindi soltanto il transito con cane legato, fucile scarico a spalla o smontato.

Distanze strade e macchine agricole:

- **STRADA CARROZZABILE:** quella via di comunicazione che è percorribile in ogni stagione da veicoli ordinari.
- **STRADA PODERALE:** poche persone addette ad un podere e non prosegue.
- **STRADA INTERPODERALE** serve più poderi e non prosegue.
- **MACCHINE AGRICOLE:** è vietato a chiunque cacciare a meno di 100 m da macchine operatrici agricole **in funzione.**

Sparo in direzione di:

- L'art. 21 lettera f) sancisce il **divieto di sparare da distanza inferiore a 150 metri** con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima (distanza che intercorre tra il punto di sparo e il punto di caduta del proiettile al suolo) in caso d'uso d'altre armi (canna rigata), **in direzione d'immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto e sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo d'utilizzazione agro-silvo-pastorale.**


Distanze da immobili:

VIETATO sparare in
direzione di immobili
a meno di 150 m (armi
a palla: una volta
e mazza la gittata)

150 m

VIETATO esercitare
la caccia a meno
di 100 m da immobili

100 m



Distanze da vie di comunicazione:



Limitazione di capi

(calendario regionale)

- Le Regioni, nel momento di approvare il calendario venatorio annuale, devono indicare anche il numero di capi di fauna selvatica che è consentito prelevare in ciascuna giornata di caccia, perciò ogni cacciatore, secondo la zona di caccia prescelta all'inizio della stagione venatoria, saprà quali e quanti capi di selvaggina gli sarà consentito d'incarnierare.
- L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione d'adequati piani faunistico-venatori.

Limitazione di mezzi:

- 1) FUCILE AD ANIMA LISCIA FINO A 2 COLPI;
- 2) FUCILE AD ANIMA LISCIA, SEMIAUTOMATICO O A RIPETIZIONE (massimo colpi 2+1, zona alpi solo 1+1).
- Tre tipi d'autorizzazione per uso caccia rilasciati dalla Questura: a 1, a 2 e a 3 colpi.
- 3) FUCILE A DUE O TRE CANNE (combinato), di cui una o due ad anima liscia ed una o due a canna rigata (billing e drilling).
- **Il massimo calibro consentito è il 12; le canne rigate non devono essere di calibro inferiore a mm 5,6, con bossolo a vuoto d'altezza non inferiore a 40 mm (è concesso l'uso di bossoli inferiori a 40 mm solo se il calibro della palla supera i 5,6 mm).**



no

Altre limitazioni di mezzi:

- 4) FALCHI DA FALCONIERA. Occorre avere la licenza di caccia ad almeno un colpo, tesserino regionale e polizza d'assicurazione.
- 5) ARCO Anche per la caccia con l'arco occorre avere la licenza di caccia, del tesserino regionale e della polizza d'assicurazione. Giova ricordare che l'art. 21 lettera u) fa esplicito riferimento al divieto di usare la balestra.

Ancora limitazioni dei mezzi:

- Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile semiautomatico che contenga più di un colpo nel serbatoio: fermo inamovibile.
- **E' vietato usare la munizione spezzata per la caccia agli ungulati.** Nella zona Alpi, è vietato detenere e trasportare i fucili a canna rigata nei periodi, nei giorni e negli orari in cui non è consentita la caccia agli ungulati. Per la caccia dell'altra selvaggina è vietata la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri (i regolamenti della zona Alpi differiscono tra loro, è quindi necessario informarsi in loco).

Altre limitazioni dei mezzi:

- **TUTTI GLI ALTRI MEZZI NON ESPRESSAMENTE INDICATI DALL'ART. 13 DELLA LEGGE QUADRO SONO VIETATI** (vietate le armi ad aria compressa o gas, le armi munite di silenziatore, impostate con scatto, usare esche, bocconi avvelenati e vischio).
- **Utensili da punta e da taglio** (Il comma 6 dell'art. 13): il titolare della licenza di caccia durante l'esercizio venatorio può portare, utensili da punta e da taglio.
- Il cacciatore deve recuperare i bossoli delle cartucce e non abbandonarli sul posto di caccia.

Divieti:

- 1) caccia a rastrello in più di tre persone.
- 2) utilizzare scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua.
- 3) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili. Ricordiamo che è vietato portare armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, a bordo di veicoli di qualunque genere.
- 4) usare il segugio per la caccia al camoscio.
- 5) esercitare la caccia alla posta alla beccaccia e da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino. È quindi vietato attendere la beccaccia durante l'ora precedente la levata del sole e dopo il tramonto (in questo caso scatta anche il divieto temporale).

art. 21

Altri divieti:


- **Prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica (salvo studio ricerca e inanellamento).**
- **Commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.**
- **Vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione.**
- **Produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica.**
- **L'esercizio del tiro al volo su uccelli (ad eccezione per l'abbattimento nelle zone addestramento cani).**

Altri divieti:

art. 21

- **Vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, loro parti o prodotti derivati della fauna selvatica (esclusi: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio).**
- **Il commercio d'esemplari vivi di specie d'avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.**
- **Rimuovere, danneggiare le tabelle legittimamente apposte.**
- **Detenere, acquistare e vendere fauna selvatica (ad eccezione dei richiami vivi e della fauna selvatica lecitamente abbattuta). La detenzione è regolata dalle Regioni.**

Documenti necessari per esercitare la caccia.



- **L'attività venatoria può essere esercitata da chi ha compiuto 18 anni e sia munito di:**
- Licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- Polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria.
- Tesserino venatorio dove andranno segnate le uscite e le catture.

La licenza di caccia:

- E' una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che hanno i requisiti.
- Duplice valenza: 1) autorizzazione di polizia; 2) concessione per il prelievo di un bene patrimoniale dello Stato.

art. 22

art. 22 La licenza di caccia:

- Occorre aver compiuto il 18 anni e superato un esame di abilitazione all'esercizio venatorio, presso la Provincia di residenza sulle seguenti materie: 1) **legislazione** venatoria; 2) **zoologia** applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento; 3) **armi e munizioni** da caccia, loro uso e relativa legislazione; 4) **tutela della natura** e principi di salvaguardia della produzione agricola; 5) **pronto soccorso**.
- L'esame è obbligatorio anche per il rinnovo in caso di revoca, purché siano trascorsi dieci anni dalla data del provvedimento.
- La documentazione per il rilascio della licenza va inoltrata alla **QUESTURA** competente (rilascio, rinnovo dopo i 6 anni dalla data del rilascio, **sospensione e revoca = Questore**).

La licenza di caccia è costituita dal:

- **1) libretto personale per licenza di porto di fucile con fotografia, generalità e connotati**, valido per 6 anni.
- **2) foglietto bollato**, che è **l'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia** a uno, due o tre colpi.
- In caccia chiusa ok trasportare l'arma (giustificati motivi).
- **3) ricevuta di versamento** di c. c. p. delle **tasse di concess. Gov.va.** Nei 5 anni successivi, la licenza si rinnova col versamento della tassa.
- **4) ricevuta del versamento della tassa regionale** (Regione di residenza solo da chi vuole praticare l'esercizio venatorio).
- **Il neo-cacciatore dovrà farsi accompagnare nei 12 mesi dalla data del primo rilascio**, da un cacciatore con licenza da almeno 3 anni.

Obblighi del titolare di licenza:

- Chi non intende esercitare la caccia per uno o più anni, è esonerato dal pagamento, ma se nel corso dell'anno vuole trasportare l'arma, deve pagare per lo stesso anno l'intera tassa.
- E' perseguibile penalmente, chi caccia senza licenza (o se scaduta).
- Chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di caccia, è punito (art. 31) con una sanzione amministrativa (si applica il minimo se esibita entro 5 giorni).


La polizza assicurativa.

- Per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria.
- L'assicurazione è obbligatoria. la violazione a tale obbligo sanzionata dall'art. 31 (in caso di recidiva sospensione per un anno della licenza).
- Chi, pur essendone munito, non esibisce la polizza di assicurazione è sanzionato nel minimo se dimostra di esserne in possesso entro 5 giorni.

Risarcimento dei danni:

- Per far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, la Regione utilizza un fondo apposito, gestito da un comitato.
- Quando a provocare dei danni sia il cacciatore, è lo stesso a dover risarcire il proprietario, come dispone il Codice Civile.

Detenzione delle armi:



- Deve essere assicurata con ogni diligenza, onde prevenire il furto o l'incauto uso da parte di minori di anni 18, di soggetti anche parzialmente incapaci, o di persone impedito al maneggio (si rischia l'arresto fino a due anni).

Custodia di armi e munizioni:

- Avvisare l'autorità di P. S. in caso di furto e smarrimento o rinvenimento di armi.
- Le armi da sparo (salvo le armi da caccia, sportive o per uso scenico), non possono darsi né riceversi in locazione o in prestito. Sono escluse le parti di armi.
- L'arma e le munizioni vanno poste sotto un controllo costante e rigoroso. **Lasciare il fucile incustodito a bordo di un'automobile o in altri luoghi è reato.**
- Nei locali o **luoghi pubblici** di qualsiasi genere il fucile deve essere tenuto **scarico e sotto controllo** continuo del cacciatore.

Per acquistare un fucile da caccia occorre essere muniti:

- Della **licenza di porto di fucile**;
- **Oppure**:
- Del **nulla osta** da parte del Questore.
- Chi acquista un'arma da sparo deve comunicarlo all'Autorità di Pubblica Sicurezza indicando le generalità del denunciante, ove l'arma viene detenuta, e le caratteristiche dell'arma. Vanno inoltre indicate tutte le armi di cui il denunciante è in possesso.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia

- Autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.
- Ha validità di 6 anni ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessioni governative.
- La richiesta, in bollo, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile anche presso gli stessi Uffici.

Alla richiesta si deve allegare:

- Marca da bollo da euro 14,62, che sarà applicata sulla licenza;
- Certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
- Ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
- Ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- Ricevuta di versamento di Euro 1,94 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;

Altri allegati

- Due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- Documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- Dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dalla legge;
 - di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.

Per acquistare munizioni occorre: Licenza o nulla osta del questore.

- **1) DETENZIONE E TRASPORTO DI CARTUCCE A PALLINI:**
 - a) fino a 1000 cartucce nessuna denuncia (se il detentore è autoriz.).
 - b) da 1000 a 1500 -denuncia all'Autorità di P. S.;
 - c) oltre le 1500 -apposita licenza del Prefetto.
- **2) DETENZIONE DI MUNIZIONE SPEZZATA NON A PALLINI (PALLETTONI):** Sussiste l'obbligo della denuncia di detenzione, ma resta possibile la detenzione e il trasporto senza licenza fino a 1500.
- **3) LA DETENZIONE E IL TRASPORTO DI CARTUCCE DA CACCIA CARICATE A PALLA,** vanno denunciate all'Autorità di P. S., ma è possibile la detenzione e il trasporto senza licenza fino a 1500.
- **4) LA DETENZIONE E IL TRASPORTO DEL MUNIZIONAMENTO SFUSO (INNESCHI, BOSSOLI INNESECATI, POLVERE DA SPARO)** vanno denunciati all'Autorità di P. S. (obbligo della denuncia d'ogni materiale esplodente), nei limiti
 - - per gli inneschi la quantità non deve superare i 25 kg di peso lordo;
 - - per la polvere da sparo non deve superare i 5 kg;
 - - per i bossoli il numero è illimitato, anche se innescati.

Trasporto delle armi

- La licenza per il porto di fucile, sia per uso di caccia che per finalità sportive, autorizza il trasporto dell'arma comune da sparo **lunga**, a condizione che essa viaggi **scarica, smontata e riposta all'interno della custodia**. La legge non richiama l'esigenza di far accompagnare l'arma dalla denuncia presentata all'Autorità di P. S.

Illecito: Atto umano contrario al diritto.

Illecito penale ⇕ **Delitti: reclusione o multa**
Contravvenzioni: arresto o ammenda

Illecito amministrativo → **Sanzione pecuniaria**

Illecito civile → **Risarcimento del danno**

La vigilanza venatoria: provinciali e volontarie

- Svolgono funzioni di vigilanza venatoria **gli agenti dipendenti della Provincia, gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie del Corpo Forestale dello Stato, le guardie dei parchi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, le guardie giurate comunali, forestali e campestri, le guardie giurate private, le guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.**

Richiesta di documenti da parte di guardie volontarie o agenti di enti locali (province):

- **Il cacciatore, trovato in possesso d'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, deve sempre esibire la licenza di caccia, il tesserino venatorio, la polizza d'assicurazione e la cacciagione tutte le volte che gli agenti addetti alla vigilanza venatoria lo richiedono.**

Vigilanza provinciale e statale:

- **Agli agenti dipendenti degli enti locali (Province), è riconosciuta la qualifica d'agenti di polizia giudiziaria e d'agenti di pubblica sicurezza. Non possono esercitare la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Redigono verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi e possono sequestrare le armi, la selvaggina ed i mezzi di caccia per le infrazioni che lo prevedono (con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.**

Vigilanza volontaria:

- **Guardie volontarie** delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, alle quali è riconosciuta, ai sensi delle leggi di P. S., la qualifica di "guardia privata giurata", tramite decreto rilasciato dal Presidente della Provincia. Diventano pubblici ufficiali.
- E' vietata a loro la caccia durante l'esercizio delle funzioni e sono coordinati dalla Provincia.
- Non sono agenti di polizia giudiziaria e non possono sequestrare.

art. 27

Gestione programmata della caccia:

- Il territorio non riservato alla protezione della fauna o alla gestione privata dalla caccia è ripartito in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali delimitati da confini naturali.
- Il territorio della zona alpi è ripartito in comprensori.
- Alla Regione è affidato il ruolo di coordinamento dei piani provinciali.
- Quindi il territorio è suddiviso in tre zone: una parte da riservare alla protezione della fauna; una parte da riservare alla gestione privata e il rimanente alla gestione programmata della caccia.
- La chiave della programmazione è **l'indice di densità venatoria minima**, cioè il rapporto fra il num. dei cacciatori e il territorio nazionale. Il livello minimo è fissato dal Ministro (uniformare la pressione venatoria sul territorio). Regioni a bassa pressione venatoria potranno (dovranno) ospitare i cacciatori esuberanti in altre regioni.
- Un cacciatore può accedere ad un ambito territoriale di caccia (o ad un comp. alpino) situato nella regione di residenza. Può accedere anche ad altri ambiti (o comp.ri), se c'è capienza e gli organi lo accolgono.
- **La scelta della forma di caccia** va comunicata alla provincia.

Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini:

- Gli ATC ed i comp. alpini sono i principali istituti di gestione faunistico-venatoria previsti dalla legge ed elemento fondamentali della riforma.
- La volontà del Legislatore è quella di programmare l'attività venatoria in accordo con i principi di conservazione della fauna ed in un'ottica d'armonizzazione degli interessi di diverse categorie di cittadini.
- Nella situazione precedente il prelievo venatorio era regolamentato dal cosiddetto regime di "caccia controllata", ora la presenza predeterminata dei cacciatori in unità territoriali di gestione ed il prelievo programmato e commisurato alle risorse faunistiche.
- L'ATC è un istituto di gestione con compiti di programmazione limitati alle attività che si svolgono all'interno del territorio.
- Pianificazione e programmazione sono affidati alle Regioni e alle Province che sono i soggetti primari cui spetta direttamente la gestione delle Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura e i Centri pubblici di riproduzione. Le Province hanno funzione di controllo sugli istituti a gestione privata.
- Non vi è limite al numero di ATC per provincia.